



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16

OGGETTO:

COSTITUZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI COSSANO BELBO, ARGUELLO, BENEVELLO, BOSIA, LEQUIO BERRIA E ROCCHETTA BELBO.

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MORENA MATTIA - Sindaco	Sì
2. GALLESIO CHIARA - Vice Sindaco	Giust.
3. DE FABRI TIZIANA - Consigliere	Sì
4. SANDRI DARIO - Consigliere	Sì
5. DESTEFANIS GIANPAOLO - Consigliere	Sì
6. VIGOLUNGO PAOLO - Consigliere	Sì
7. MASSOLINO DIEGO - Consigliere	Giust.
8. VOERZIO ELISA - Consigliere	Giust.
9. CARBONE GIACONE SABINA - Consigliere	Sì
10. TRAVERSA CRISTINA - Assessore	Sì
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco D'AGOSTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORENA MATTIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.30 del Testo Unico degli Enti Locali 18/08/2000 n. 267, il quale consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO l'art. 98, comma terzo, del Testo Unico degli Enti Locali 20/08/2000 n. 267, il quale riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e di reciproci obblighi e garanzie;

ATTESO che:

- questo Ente, nel rispetto del disposto degli articoli 30 e 98, comma terzo del D. Lsg. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n.465, intende stipulare una nuova convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, per poter avvalersi dell'opera professionale di un unico segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di Legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimenti dei Sindaci od infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario;
- con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica" convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 è stata modificata la disciplina delle convenzioni di segreteria, demandando ad apposito decreto del Ministero dell'Interno l'adozione delle disposizioni attuative;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 "Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale" – in attuazione di quanto previsto dai commi 11 e 13 dell'art. 16-ter, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito nella L. 28/02/2020, n. 8 – è volto a favorire il processo associativo degli enti locali nell'esercizio delle funzioni dei segretari comunali, anche nell'ottica di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 28 aprile 2021, , che contiene integrazioni all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020, prevede che possano essere autorizzate anche *"convenzioni con più di cinque enti, qualora sussistano motivate esigenze rappresentate dagli enti locali interessati e siano indicate le modalità necessarie per assicurare l'ottimale svolgimento delle funzioni segretariali"*;

CONSIDERATO che i Comuni di Arguello, Benevello, Bosia, Cossano Belbo, Lequio Berria e Rocchetta Belbo, attualmente senza un Segretario titolare, intendono gestire in forma associata il servizio di segreteria comunale ritenendo che essa possa essere la modalità più efficace, economica e funzionale alle proprie esigenze. Tali Comuni sono tutti di piccole dimensioni e raggiungono un numero complessivo di abitanti pari a 2426; sono limitrofi e sono accomunati da caratteristiche geomorfologiche, culturali, sociali ed

economiche molto simili ed inoltre, ricadono tutti nel territorio montano ricompreso nella Unione montana Alta Langa, di cui ne fanno parte; aspetto rilevante sotto svariati profili, sia organizzativi, sia finanziari, in quanto la gestione di svariate funzioni in forma associata attraverso l'Ente Unione Montana ha permesso che negli anni si consolidasse un assetto organizzativo omogeneo. La gestione associata della segreteria comunale andrebbe, pertanto, ad integrare un processo di gestione associata dei servizi fondamentali che tali Comuni hanno già avviato da tempo, al fine di contrastare problemi organizzativi ed economici che assillano i Comuni di piccole dimensioni rientranti in territori montani.

VISTO la bozza di convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale, formata da n. 9 articoli che, allegata al presente deliberato, ne forma parte integrante e sostanziale, redatta secondo quanto predisposto dal C.d.A. della Sezione Piemonte della Agenzia dei Segretari Comunali con delibera n. 70 del 20.11.2009, modificata con delibera n. 27 del 18/06/2010, regolante il fine, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le modalità operative inerenti al servizio convenzionato, e ritenuto il medesimo aderente alle esigenze di questo Ente;

ATTESO che i predetti Comuni necessitano di un ufficio di segreteria in convenzione che possa tenere conto delle esigue risorse finanziarie a disposizione e che, pertanto, richieda, a ciascuno di essi, una spesa che non superi quella che scaturisce dalle modalità operative descritte e riportate all'articolo 7 della predetta Convenzione;

Ritenuto pertanto necessario approvare la Convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Arguello, Benevello, Bosia, Cossano Belbo, Lequio Berria e Rocchetta Belbo, richiedendo l'autorizzazione alla deroga al limite previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020, in applicazione delle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/04/2021; infatti qualora non fosse possibile approvare l'attuale convenzione e si rendesse necessario ridurre il numero degli enti partecipanti, i comuni sarebbero costretti ad aumentare il costo stipendiale del Segretario a proprio carico, con ricadute difficilmente sostenibili in termini di bilancio comunale. La gestione associata delle segreterie, secondo i termini e le modalità indicate nella convenzione in approvazione risulta ottimale in termini di efficacia e di efficienza dei Comuni convenzionati ed è supportata, tra l'altro, dal fatto che alcuni di essi utilizzano già, in forma associata, parte dei propri dipendenti, in un'ottica di risparmio e di razionalizzazione delle risorse, a garanzia di una più agevole collaborazione con il Segretario comunale in convenzione,

RILEVATO che il Comune-capo convenzione viene individuato nel Comune di maggiori dimensioni e pertanto nel Comune di Cossano Belbo e che quindi al Sindaco di detto Ente è riconosciuta la competenza al compimento degli atti necessari all'effettiva attivazione della convenzione, compresa la nomina e la revoca del Segretario comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole sotto il profilo tecnico/contabile da parte del Responsabile del Servizio ex art. 49 D.to L.vo 18.08.2000, n. 367;

VISTI E RICHIAMATI

- gli art. 30 e 98 del D.Lsg. n. 267/2000 e s.m.i.,
- l'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997,
- il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di

- innovazione tecnologica” convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020, n. 8
- il Decreto del Ministero dell’Interno 21 ottobre 2020 recante “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale”
 - il Decreto del Ministro dell’Interno del 28/04/2021;

CON votazione unanime resa con scrutinio palese per alzata di mano

DELIBERA

DI STIPULARE, per i motivi indicati in premessa ed ai sensi degli art. 30 e 98 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. una convenzione per la gestione, in forma associata, del servizio di Segreteria Comunale, fra i Comuni di Arguello, Benevello, Bosia, Cossano Belbo, Lequio Berria e Rocchetta Belbo.

DI APPROVARE lo schema della convenzione, nel testo allegato che si compone di 9 (nove) articoli, regolante il fine, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le modalità operative inerenti al servizio convenzionato;

DI DARE ATTO che il Comune di Cossano Belbo viene individuato quale capo-convenzione per la gestione del Servizio in oggetto e di conseguenza presso Codesto Ente viene fissata la sede dell’Ufficio del servizio di Segreteria convenzionato;

DI DARE mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione con i Sindaci dei Comuni associati;

Successivamente, con separata votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lsg. n. 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
MORENA MATTIA

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco D'AGOSTINO

PARERI

Sulla presente deliberazione sono stati assunti i seguenti pareri (art. 49 e 151 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

- ☒ parere di regolarità tecnica: favorevole
- ☐ parere di regolarità contabile: favorevole
- ☐ parere di regolarità per la copertura finanziaria: favorevole

Il Responsabile del Servizio
MORENA MATTIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/08/2022 al 31/08/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Benevello, li 16/08/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco D'AGOSTINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16/08/2022

- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco D'AGOSTINO

Per copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.Benevello,
li _____ Il Segretario ComunaleDott. Francesco D'AGOSTINO

